

Thiene, 8 ottobre 2020

CIRCOLARE MENSILE – OTTOBRE 2020

Indice

○ Ridimensionato l'importo spettante per il credito d'imposta sanificazione.....	2
○ Istanza di rimborso o compensazione iva trimestrale	2
○ Imposta di bollo sulle FE entro il 20 ottobre.....	3
○ Specifici codici TARIC per le mascherine facciali.....	3
○ Assenza di apposita dicitura in fattura per il bonus beni strumentali: possibili rimedi pratici.....	4
○ I nuovi "TipoDocumento" nelle fatture elettroniche	5
○ Ulteriore proroga per l'adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche	6
○ Termine di invio certificazione unica	6
○ Ripresa dell'attività di notifica di atti e pignoramenti	6
○ Rateizzazioni cartelle di pagamento: termina la sospensione dei pagamenti	6
○ Verifica della casella PEC e rinnovo.....	7
○ SCADENZIARIO – OTTOBRE 2020	8

🟢 **Ridimensionato l'importo spettante per il credito d'imposta sanificazione**

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, è stata fissata al **15,6423%** la misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, previsto dall'art. 125 del DL 34/2020 in relazione alle spese sostenute nel 2020.

Il credito spettante a ciascun beneficiario è pertanto pari:

- **all'importo risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata**, in assenza di successiva rinuncia, **moltiplicato per 15,6423%**, con troncamento all'unità di euro;
- **entro il limite di euro 60.000.**

L'importo del credito effettivamente spettante a ciascun contribuente è consultabile nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Le **modalità di fruizione del credito d'imposta** spettante a ciascun beneficiario sono le seguenti:

- **detrazione nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- utilizzo in **compensazione** mediante modello F24 con **codice tributo "6917 – Credito d'imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione"** e **anno di riferimento "2020"**, esclusivamente attraverso i **servizi telematici Entratel/Fisconline**;
- **cessione, anche parziale**, del credito d'imposta a terzi soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

🟢 **Istanza di rimborso o compensazione iva trimestrale**

Al termine di ogni trimestre solare, i contribuenti che hanno maturato nel trimestre (primo, secondo o terzo) un **credito IVA** superiore a 2.582,28 euro possono chiederne in tutto o in parte il **rimborso** ovvero l'utilizzo in **compensazione** anche con altri tributi, contributi e premi.

La richiesta deve essere effettuata in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento: pertanto, **il 31 ottobre 2020 scade il termine per la presentazione dell'istanza relativa al terzo trimestre 2020.**

Si ricorda che l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale è consentito a partire dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione del modello e, se l'importo è superiore a euro 5.000, dovranno essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Amministrazione Finanziaria (Entratel o Fisconline).

Per la richiesta di compensazione di crediti Iva trimestrali, che progressivamente superino l'importo di 5.000 euro, è inoltre necessaria l'apposizione del **visto di conformità** del professionista.

L'apposizione del visto di conformità o rilascio della garanzia patrimoniale non è, invece, necessaria per ottenere il rimborso delle eccedenze di credito Iva di importo annuale inferiore o pari a euro 30.000.

Imposta di bollo sulle FE entro il 20 ottobre

Scade il 20 ottobre 2020 il termine per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Il Decreto Liquidità ha modificato tali scadenze e in particolare, ha stabilito che il pagamento può essere effettuato, senza sanzioni ed interessi, entro il 20 ottobre 2020 se l'importo dovuto per il primo e secondo trimestre è complessivamente inferiore a 250 euro.

La scadenza, quindi, è duplice, e riguarda:

- l'imposta di bollo del 1° e del 2° trimestre 2020 se complessivamente inferiore a 250 euro;
- l'imposta di bollo dovuta per il 3° trimestre 2020.

Specifici codici TARIC per le mascherine facciali

L'Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha disposto, con decorrenza 3 ottobre 2020, che alle mascherine facciali importate per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 sono attribuiti **specifici codici TARIC** (Tariffa Integrata Comunitaria).

I nuovi codici introdotti sono i seguenti:

Codice TARIC	Descrizione del bene
---------------------	-----------------------------

6307 90 98 11	maschere filtranti FFP2 e FFP3 secondo la norma EN149 e altre maschere filtranti almeno il 94 % di particelle da 0,3 micron
6307 90 98 13	maschere filtranti FFP1 secondo la norma EN149 e altre maschere filtranti almeno l'80 % di particelle da 0,3 micron
6307 90 98 15	maschere facciali ad uso medico secondo la norma EN14683 e altre maschere facciali filtranti almeno il 95 % di particelle da 3,0 micron

I codici resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2020 per essere poi ridefiniti dal 1° gennaio 2021.

🟢 Assenza di apposita dicitura in fattura per il bonus beni strumentali: possibili rimedi pratici

Per vedersi riconoscere il credito d'imposta sugli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 1.01.2020 è necessario che la fattura di acquisto riporti apposita dicitura che rinvii alla norma di legge agevolativa: "art. 1, cc. da 184 a 194, L. 160/2019".

L'Agenzia delle Entrate, con le risposte nn. 438 e 439 del 5 ottobre 2020, conferma, da un lato che la mancanza della dicitura in fattura può comportare per il beneficiario del credito d'imposta, in sede di controllo, la revoca dell'agevolazione; dall'altro lato, l'Amministrazione Finanziaria indica le modalità operative per regolarizzare *ex post*, ad investimento già perfezionato, l'omessa indicazione in fattura dei citati riferimenti di Legge.

In relazione ai **documenti emessi in formato cartaceo**, l'Agenzia delle Entrate ammette che il cessionario, che riscontri l'assenza dell'indicazione della norma, possa riportare autonomamente la dicitura sulla fattura con "scrittura indelebile".

Qualora il **documento**, invece, sia **elettronico** l'acquirente avrà due possibilità:

- **stampare** la fattura, annotando sulla copia cartacea, con "scrittura indelebile", il riferimento normativo e conservarlo ai sensi dell'art. 39 del D.p.r. 633/72;
- realizzare un'**integrazione elettronica** da unire all'originale e conservarla insieme allo stesso; concretamente, senza procedere alla materializzazione della fattura, l'acquirente dovrà predisporre un altro documento "da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della

fattura stessa”; tale documento integrativo potrà successivamente essere trasmesso al Sdl.

I nuovi “TipoDocumento” nelle fatture elettroniche

Con decorrenza 1° gennaio 2021 entrerà in vigore il nuovo tracciato xml per le fatture elettroniche e verranno ampliati i codici “TipoDocumento”.

In particolare, saranno introdotti i seguenti codici:

TD16	Integrazione fattura <i>reverse charge</i> interno
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72
TD21	Autofattura per splafonamento
TD22	Estrazione beni da Deposito IVA
TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
TD24	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)
TD25	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Con l'introduzione dei nuovi “TipoDocumento”, il cessionario che riceve una fattura elettronica, senza evidenza dell'imposta, con codice natura “N6”, potrà a sua volta generare un documento elettronico con una delle nuove codifiche. Il **codice documento TD16**, infatti, consentirà di generare un documento XML per l'inversione contabile di cui all'art. 17 co. 6 DPR 633/72, cd. reverse charge “interno”.

I nuovi codici permettono anche di procedere, per via elettronica, agli adempimenti relativi al reverse charge cd. “esterno” (TD17, TD18, TD19).

Posto che con l'adozione della procedura elettronica di reverse charge per fatture provenienti dall'estero i dati dell'operazione vengono già comunicati al Sistema di Interscambio (Sdl), tale integrazione dovrebbe consentire l'**esonero dalla presentazione dell'esterometro**.

L'utilizzo dei nuovi codici “TipoDocumento”, come i “codici natura”, sarà obbligatorio dal **1° gennaio 2021** e facoltativo a decorrere dal 1° ottobre 2020.

🕒 **Ulteriore proroga per l'adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche**

Con provvedimento n. 311557 del 24 settembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate è stata disposta un'ulteriore proroga fino al **28 febbraio 2021** per effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

🕒 **Termine di invio certificazione unica**

Il **31 ottobre 2020** scade il termine ultimo per la trasmissione ai percipienti delle **Certificazioni Uniche** per gli importi corrisposti nel **2019** contenenti esclusivamente **redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata**.

🕒 **Ripresa dell'attività di notifica di atti e pignoramenti**

A decorrere dal 16 ottobre 2020, **salvo ulteriori proroghe**, riprenderà l'attività di **notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione**.

Riprenderanno, alla stessa data, anche le procedure esecutive e cautelari dell'Agente della riscossione, quali pignoramento presso terzi, pignoramento del conto corrente, pignoramento dei beni mobili, fermo amministrativo e ipoteca sugli immobili.

🕒 **Rateizzazioni cartelle di pagamento: termina la sospensione dei pagamenti**

Il 15 ottobre, salvo ulteriori proroghe, terminerà la sospensione del versamento di tributi derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento che erano stati sospesi a causa dell'epidemia da Covid-19 a partire da marzo 2020.

I pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, **entro il 30 novembre 2020**. Non è prevista la possibilità di rateizzare l'importo sospeso che dovrà essere versato entro tale scadenza, ma l'Agenzia della Riscossione ha ampliato il numero di rate che comporta la decadenza dal beneficio della rateazione, passando dalle ordinarie 5 a **10 rate, anche non consecutive**.

Verifica della casella PEC e rinnovo

Si segnala che le Camere di Commercio monitorano gli indirizzi PEC delle società per verificare se gli stessi risultino attivi. In caso di difformità gli uffici dovranno prima di tutto formulare apposita diffida ad attivarli entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, informando che in caso di mancata ottemperanza si provvederà alla cancellazione d'ufficio della casella, alla contestuale attivazione di un servizio elettronico di recapito certificato ed all'irrogazione di sanzioni.

Ricordiamo pertanto di verificare costantemente la PEC e rinnovarla a scadenza.

Nel confermare la disponibilità del nostro studio per ogni ulteriore chiarimento, per rimanere aggiornati vi ricordiamo di accedere al nostro sito: <http://methastudio.it/> e di seguirci su Facebook e su LinkedIn.

Cordiali saluti

Metha Studio Associato

🟢 SCADENZIARIO – OTTOBRE 2020

- 16/10/2020** Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati
Ritenute alla fonte su redditi di collaborazione a progetto
Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo
Ritenute alla fonte su provvigioni
Liquidazione Iva mensile
Versamento 8° rata del saldo IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale
(*salvo applicazione proroga "Coronavirus"*)
Ritenuta dividendi 3° trimestre 2020
- 20/10/2020** Imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nei primi 2 trimestri del 2020 (se l'importo complessivo è inferiore a 250 euro) e del terzo trimestre 2020
- 26/10/2020** Presentazione elenchi Intrastat mensili – settembre 2020
Presentazione elenchi Intrastat trimestrali – 3° trimestre 2020
- 30/10/2020** Rinnovo contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro
- 31/10/2020** Trasmissione Mod. TR per rimborso/compensazione credito IVA - 3° trimestre 2020
Termine invio Certificazione Unica per gli importi corrisposti nel 2019 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarati con precompilata
- 02/11/2020** Presentazione modello 770/2020 a.i. 2019
Presentazione della Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd. "Esterometro") - 3° trimestre 2020

